



**Università
degli Studi
di Palermo**

AREA TERZA MISSIONE E RELAZIONI INTERNAZIONALI
SETTORE RELAZIONI INTERNAZIONALI

IL RETTORE

Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Palermo - D.R. n. 2589 del 03/06/2022;

Vista la delibera del Senato Accademico n.153/2024 "Regolamento di Ateneo per la mobilità internazionale";

DECRETA

ART. 1

È emanato il "Regolamento di Ateneo per la mobilità internazionale".

ART. 2

Le norme del presente Regolamento entrano in vigore dalla data di pubblicazione all'Albo Ufficiale di Ateneo.

Il Rettore
Prof. Massimo Midiri

REGOLAMENTO DI ATENEO PER LA MOBILITÀ INTERNAZIONALE

PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 – Finalità

1. Il presente Regolamento disciplina le attività di mobilità internazionale in uscita e in ingresso degli studenti di primo, secondo e terzo ciclo, docenti e personale tecnico-amministrativo e bibliotecario.
2. L'Università degli Studi di Palermo persegue i seguenti obiettivi in conformità ai principi e alle politiche d'indirizzo stabilite dall'Unione Europea, dalle autorità ministeriali nonché dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo:
 - a) intraprende azioni per promuovere e favorire la mobilità internazionale degli studenti, docenti e personale tecnico-amministrativo e bibliotecario nell'ambito dei programmi di mobilità, dei partenariati attivi con istituzioni internazionali, tramite appositi bandi periodici recanti indicazioni esaustive e trasparenti sui requisiti di partecipazione, i criteri di selezione e le opportunità di finanziamento previste;
 - b) assicura il corretto riconoscimento delle attività realizzate nel corso del periodo di mobilità internazionale, consentendone una trasparente leggibilità nella carriera dello studente; promuove il riconoscimento delle attività di docenza e formazione realizzate dal personale docente e personale tecnico-amministrativo e bibliotecario;
 - c) favorisce la preparazione linguistica sia per le mobilità in uscita, sia per quelle in entrata e ne incentiva il miglioramento al fine di sviluppare quantità e qualità delle azioni di mobilità;
 - d) organizza servizi finalizzati all'accoglienza dei partecipanti alla mobilità in entrata e al supporto per gli studenti, i docenti e il personale tecnico-amministrativo e bibliotecario in uscita;



- e) promuove, sostiene e incentiva la partecipazione dell'Ateneo a programmi di mobilità, a progetti internazionali e a reti di eccellenza didattiche e di ricerca, monitorando regolarmente i risultati.

Articolo 2 – Organi, Servizi e Strutture

1. Le figure preposte al coordinamento delle strategie e delle politiche di internazionalizzazione dell'Ateneo nell'ambito dei programmi di mobilità internazionale sono: il Rettore, il Prorettore competente per l'Internazionalizzazione, i Delegati del Rettore per l'Internazionalizzazione, i Delegati alla Internazionalizzazione e le "Contact person" presso le Strutture decentrate, i docenti coordinatori degli accordi Inter-istituzionali, la Commissione Relazioni Internazionali di Ateneo (CoRI), il Settore o Area Relazioni Internazionali.
2. Il Rettore promuove e indirizza la policy delle attività di Internazionalizzazione dell'Ateneo.
3. Il Prorettore competente per l'Internazionalizzazione, coadiuvato dai Delegati del Rettore per l'Internazionalizzazione:
 - a) promuove e coordina le strategie e le politiche di Internazionalizzazione dell'Ateneo;
 - b) promuove le azioni volte all'incremento della mobilità internazionale in entrata e in uscita di studenti, docenti e personale tecnico-amministrativo e bibliotecario;
 - c) svolge una funzione propositiva per l'attivazione di nuovi partenariati e la realizzazione di iniziative collegate ai programmi stessi;
 - d) propone e incoraggia la partecipazione a network internazionali di forte rilevanza e ad eventi internazionali per la promozione dell'Ateneo;
 - e) partecipa, su invito del Rettore, alla trattazione in seno agli Organi Collegiali di specifici punti all'ordine del giorno che riguardino la mobilità internazionale.
4. I Delegati del Rettore in materia di internazionalizzazione coadiuvano il Prorettore competente per l'Internazionalizzazione, con particolare riferimento alle deleghe loro attribuite.
5. I Direttori di Dipartimento o loro Delegati alla Internazionalizzazione:
 - a) coordinano le attività di mobilità internazionale della propria Struttura decentrata;
 - b) risolvono eventuali criticità relative alla pianificazione, preparazione, implementazione e riconoscimento delle attività di mobilità;
 - c) monitorano la qualità degli accordi di scambio attivi per la propria Struttura;
 - d) gestiscono i bandi di selezione per la partecipazione ai Programmi di mobilità internazionale di competenza della Struttura;
 - e) organizzano e coordinano le commissioni di selezione per i programmi di mobilità internazionale per la propria Struttura.
6. I docenti coordinatori degli accordi Inter-Istituzionali:
 - a) propongono le modifiche, rinnovi o cancellazioni dell'accordo di cui sono referenti;
 - b) curano i rapporti con le Università partner al fine di assicurare la qualità della mobilità;
 - c) presentano le richieste di convalida e riconoscimento delle attività svolte all'estero da parte degli studenti, di norma, senza che siano richiesti esami o prove integrative da parte dello studente, secondo quanto previsto da specifiche linee guida di Ateneo;
 - d) coordinano le richieste di attivazione, modifica, rinnovo o cancellazione degli accordi internazionali che prevedano flussi di mobilità internazionale e relativi all'Area scientifico /disciplinare di appartenenza;
 - e) monitorano il corretto svolgimento dei programmi di mobilità effettuati dai candidati in mobilità in entrata e in uscita del proprio corso di studi;
 - f) valutano, approvano e firmano i Learning agreement for study o Traineeship e loro successiva eventuale modifica unitamente al Coordinatore del CdS o suo delegato;
 - g) autorizzano eventuali prolungamenti secondo quanto previsto dalle specifiche linee guida;
 - h) propongono al CdS il riconoscimento di ulteriori attività formative svolte all'estero da parte degli studenti.



7. La Commissione Relazioni Internazionali (CoRI) ha, tra i diversi compiti, quello di stimolare e favorire la mobilità internazionale di docenti e studenti attraverso l'assegnazione di contributi, nell'ambito delle competenze assegnate dallo specifico regolamento di Ateneo.
8. Le "Contact person" delle Strutture decentrate coadiuvano i Delegati alla internazionalizzazione delle medesime strutture e i coordinatori di accordi Inter-Istituzionali, nell'ambito delle iniziative di mobilità Internazionale, in sinergia con il Settore Relazioni Internazionali.
9. Il Settore o Area Relazioni Internazionali gestisce la mobilità internazionale e la sua promozione, quale strumento di attuazione degli obiettivi strategici, indicati dalla governance di Ateneo in conformità con le direttive del Ministero dell'Università e delle Ricerca e dell'Unione Europea in applicazione dei principi stabiliti dall'Erasmus Charter for Higher Education (ECHE), e in particolare:
 - a) redige le linee guida sulle modalità operative di implementazione delle diverse attività di mobilità internazionale, di concerto con il Prorettore competente per l'internazionalizzazione;
 - b) organizza i servizi e le procedure relative a tutte le fasi della mobilità;
 - c) propone l'adesione ai Programmi di mobilità e la stipula di nuovi accordi di scambio internazionale e l'aggiornamento di quelli esistenti, di concerto con il Prorettore competente per l'internazionalizzazione;
 - d) predisporre, promuove e gestisce i bandi di selezione per la partecipazione ai Programmi di mobilità di competenza del Settore;
 - e) gestisce e rendiconta i fondi assegnati sulla base delle direttive ministeriali, europee e di Ateneo per le attività di mobilità Internazionale.

MOBILITÀ INTERNAZIONALE

Articolo 3 – Tipologie e finalità della mobilità internazionale

1. L'Università degli studi di Palermo promuove la mobilità internazionale di studenti, docenti e personale tecnico-amministrativo e bibliotecario, nell'ambito di accordi internazionali con Atenei e Istituzioni stranieri, e in particolare:
 - a) la mobilità degli studenti in uscita per studio, tirocinio e ricerca;
 - b) la mobilità degli studenti in entrata per studio, tirocinio e ricerca;
 - c) la mobilità in entrata e uscita di studenti e docenti nell'ambito di titoli doppi, multipli o congiunti;
 - d) la mobilità dei docenti e personale tecnico-amministrativo e bibliotecario in uscita per docenza o formazione;
 - e) la mobilità per docenza e formazione in entrata;
 - f) la mobilità blended e di breve termine;
 - g) altre attività di mobilità promosse direttamente da singoli dipartimenti o strutture didattiche e/o di carattere individuale ("free mover", "visiting students", etc.).

Articolo 4 – Accordi Internazionali

1. L'Ateneo può stipulare accordi per l'attuazione delle mobilità internazionali con altri Istituti di Istruzione Superiore o altri tipi di Enti stranieri, tenendo conto, ove possibile, di principi di reciprocità e di analoghi servizi messi a disposizione ai candidati in mobilità in uscita ed entrata.
2. L'Ateneo ha facoltà di verificare periodicamente l'attuazione degli accordi, e di determinare eventuali rinnovi o interruzioni degli stessi.

Articolo 5 – Bandi di selezione

1. Le opportunità di mobilità internazionali, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, sono rese note attraverso appositi bandi pubblici recanti le specifiche attività ammesse, le



destinazioni disponibili, i periodi di mobilità, i requisiti di ammissibilità e di partecipazione, compresi eventuali requisiti linguistici previsti dalle Istituzioni ospitanti, e le tempistiche per la presentazione delle candidature; i criteri di selezione, le modalità di selezione e pubblicazione delle graduatorie, le modalità di rinuncia; gli adempimenti necessari a seguito della selezione; la disponibilità di eventuali benefici economici; la copertura assicurativa.

2. L'Ateneo può attivare bandi di selezione anche a favore di candidati in ingresso.

Articolo 6 – Preparazione linguistica

1. L'Ateneo, attraverso il proprio Centro Linguistico di Ateneo (CLA) e la Scuola Italiano per Stranieri (ItaStra), può attivare corsi per la preparazione linguistica dei candidati alla mobilità in uscita ed in ingresso.

Articolo 7 – Contributi Finanziari

1. L'Università degli Studi di Palermo, nel limite delle risorse finanziarie disponibili, può assegnare contributi economici, anche ad integrazione di quelli attribuiti da Enti finanziatori dei programmi e progetti nazionali e/o Internazionali cui partecipa.
2. I partecipanti ad attività di mobilità sono tenuti a sottoscrivere un accordo finanziario che stabilisce le modalità di erogazione del contributo, le condizioni, gli obblighi e gli impegni di ciascuna delle parti.

RICONOSCIMENTO DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE

Articolo 8 – Riconoscimento accademico della mobilità

1. L'Università degli Studi di Palermo adotta i seguenti principi chiave per il riconoscimento delle attività accademiche e formative svolte all'estero:
 - a) flessibilità nella scelta delle attività da svolgersi all'estero avendo cura di perseguire la coerenza con gli obiettivi formativi del corso di studio di appartenenza;
 - b) garanzia piena del riconoscimento delle attività svolte nell'ambito di una esperienza di mobilità internazionale, se preventivamente autorizzate, senza che siano necessarie prove integrative;
 - c) adozione, ove possibile, di un sistema di riconoscimento per gruppi di attività formative che diano luogo a crediti, che consenta la registrazione di uno o più esami sostenuti all'estero con relativa attribuzione di CFU in sostituzione di quelli previsti da corrispondenti gruppi dal Corso di Studio di appartenenza. Tali attività formative possono essere, eventualmente, di tipologia diversa purché nel rispetto dell'Ordinamento Didattico e dunque senza che sia necessaria l'equipollenza dei contenuti, l'identità delle denominazioni o una corrispondenza univoca dei crediti tra le singole attività formative.
2. Gli strumenti principali che consentono il riconoscimento accademico delle attività svolte all'estero sono:
 - a) il sistema europeo di accumulo e trasferimento dei crediti (sistema ECTS), fondato sui principi dello spazio europeo dell'istruzione superiore incentrato sullo studente e dunque sulla trasparenza dei risultati e dei processi di apprendimento. Il sistema intende facilitare la progettazione, l'erogazione, la valutazione, il riconoscimento dei corsi e dei periodi di studio/training e agevolare la mobilità studentesca;
 - b) il progetto formativo (Learning Agreement/Training agreement/Mobility agreement o equivalenti), ovvero il documento che definisce il progetto delle attività formative da svolgere all'estero, in sostituzione di alcune delle attività previste nel corso di studio, nel rispetto del principio del "pieno riconoscimento accademico delle esperienze di mobilità";



- c) il certificato delle attività sostenute (Transcript of records/Traineeship certificate o Mobility certificate o equivalente) rilasciato dall'istituzione o dall'ente ospitante, a conferma dell'attività formativa svolta e dei suoi contenuti;
- d) il Diploma Supplement, documento integrativo del titolo di studio ufficiale conseguito al termine di un corso di studi di istruzione superiore e volto a migliorare la "trasparenza" internazionale e a facilitare il riconoscimento accademico e professionale delle qualifiche. Il Diploma Supplement fornisce una descrizione della natura, del livello, del contesto, del contenuto e dello status degli studi effettuati ed evidenzia i crediti e le attività formative sostenute all'estero e successivamente riconosciute in carriera dello studente. Il Diploma Supplement dovrà descrivere le attività svolte all'estero e riconosciute nella carriera dello studente, compresi attività di tirocinio curriculare ed extracurriculare svolte all'estero, dando evidenza delle istituzioni presso le quali si è svolto il periodo accademico e dei relativi crediti e titoli doppi, multipli o congiunti conseguiti;
- e) la carta Erasmus Charter for Higher Education (ECHE), documento che fornisce il quadro generale di qualità per le attività di cooperazione europea e internazionale che l'Università degli studi di Palermo può svolgere nell'ambito del programma Erasmus;
- f) le tabelle e la scala dei voti di conversione ECTS, quali strumenti che facilitano il trasferimento dei risultati accademici tra diversi sistemi nazionali e internazionali di valutazione. Tali tabelle sono adottate dalle università dei Paesi aderenti allo Spazio Europeo dell'Istruzione Superiore (EHEA) e rendono possibile la conversione dei voti di un Paese in voti di un altro Paese, secondo regole condivise a livello europeo.

TUTELE DEI PERIODI DI MOBILITÀ

Articolo 9 – Trattamento dati

1. I dati personali di tutti i partecipanti alla mobilità verranno trattati dall'Università degli studi di Palermo per finalità esclusivamente istituzionali. Tali finalità comportano l'eventuale comunicazione dei dati a organismi esterni all'Università (Ministero dell'Università e/o altri organi governativi/istituzionali, atenei e altre istituzioni) nel rispetto della normativa vigente europea General Data Protection Regulation nr. 2016/679.

Articolo 10 – Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni dello Statuto, del Regolamento Didattico di Ateneo e degli accordi internazionali sottoscritti dall'Università di Palermo, nonché la normativa europea in materia di mobilità internazionale.
2. Il presente Regolamento è pubblicato all'Albo Ufficiale di Ateneo ed entra in vigore dalla data di pubblicazione.